




NOTARO MATTIONI

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 82, comma 5,
e 104, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

REPERTORIO N. 1981

RACCOLTA N. 1544



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di
aprile in San Daniele del Friuli, presso la Civica Bibliote-
ca Guarneriana - Sezione Moderna in Via Roma n. 8
(24.04.2019) alle ore 19,05.

Davanti a me Mattioni dott. Matteo Notaio in San Daniele del
Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, è pre-
sente il signor:


- Mocchi Paolo, nato a San Daniele del Friuli il giorno 2
marzo 1957, residente a San Daniele del Friuli, Via C. Battis-
ti n. 55;

quale Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'As-
sociazione:

- "PER LA COSTITUZIONE" con sede in San Daniele del Friuli,
via Roma n. 8 - codice fiscale 94115580303;

della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri
sono certo;

il quale mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli as-
sociati di detta Associazione, convocata per discutere e de-
liberare sul seguente ordine del giorno:

- 
- adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore (d. lgs. 30.07.2017 n. 117 e d. lgs. 3.08.2018 n. 105);
 - delibere conseguenti.

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Mocchi Paolo, il quale mi richiede di redigerne il verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente statuto;

- sono presenti n.29 (ventinove) associati, di cui n.29 (ventinove) in persona e nessuno

per delega degli attuali n. 131 (centotrentuno) associati;

- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di questi, il Presidente espone le modifiche statutarie necessarie ad adeguare lo statuto dell'Associazione a quanto previsto dal Codice del Terzo settore di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Esaurita l'esposizione, lo stesso Presidente mi dichiara che l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

a) di approvare tutte le modifiche proposte dal Presidente al vigente statuto;

b) di approvare pertanto il nuovo testo dello statuto dell'Associazione che, costituito da n. 19 (diciannove) articoli e steso su 10 (dieci) pagine di 3 (tre) fogli, si allega al presente sub "A" onde ne formi parte integrante, previa lettura da me datane presente l'Assemblea e previa sottoscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5, e 104, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Di questo atto da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, steso su cinque pagine di due fogli, ho io Notaio dato lettura al comparente, presente l'Assemblea, il quale lo approva ed in conferma con me si sottoscrive, ai sensi di legge, alle ore 19,40.

F. M. M. M.

[Handwritten signature]



FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE



Statuto dell'Associazione di promozione sociale

"Per la Costituzione A.P.S."

c/o Biblioteca Guarneriana - sezione moderna

Via Roma n. 8 - San Daniele del Friuli

Art. 1

È costituita, nel rispetto del codice civile e del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, in breve CTS), l'Associazione di promozione sociale "Per la Costituzione A.P.S.", con sede in San Daniele del Friuli, Via Roma n. 8, presso la Biblioteca Guarneriana - sezione moderna. La sede associativa potrà essere spostata all'interno dello stesso Comune senza necessità di variare il presente statuto.

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del CTS mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale, con finalità educative (art. 5, c. 1, lett. d, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, c. 1, lett. i, CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.

5, c. 1, lett. v, CTS).

L'associazione potrà inoltre realizzare attività diverse da quelle elencate al comma 1, secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità sociali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 CTS.

Scopi dell'associazione

Le attività dell'Associazione sono rivolte a tutti i cittadini e sono finalizzate alla difesa, la promozione e la diffusione dei valori della Costituzione repubblicana, riconoscendo in tali valori i sentimenti comuni della comunità nazionale, maturati nella lotta di liberazione dalle dittature del fascismo e del nazismo, valori tuttora vivi e attuali nelle coscienze dei cittadini. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione assume la forma di "associazione non riconosciuta" ai sensi del codice civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere attività commerciali in via secondaria e strumentale, per coprire le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3

L'Associazione è aperta alle persone fisiche che ne condividono gli scopi. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della strut-

tura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati che hanno accettato senza riserve il presente statuto sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. L'ammissione all'Associazione è subordinata al giudizio insindacabile dell'Organo di Amministrazione e al versamento della quota associativa. Il diniego va motivato. L'associato può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il neoassociato ha diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione al libro soci. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione che possono essere visionati presso la sede della stessa, fatta salva la necessità di rispettare la corrente normativa sulla privacy.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi degli associati o di terzi sia persone fisiche, sia persone giuridiche, sia enti, da eventuali donazioni, eredità o legati di beni mobili o immobili, nonché dalle entrate che derivano dallo svolgimento di attività secondarie che rientrano nello scopo dell'Associazione.

Art. 5

L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno; entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 6

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, il Revisore dei Conti.

Art. 7

Tutti gli incarichi associativi sono a titolo gratuito. Al Presidente, come ad ogni altro associato, spetta il solo rimborso delle spese inerenti le attività istituzionali dell'Associazione, sostenute in nome e per conto della stessa e purché debitamente documentate.

Art. 8

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale e nessun associato potrà essere rappresentato da altri.

Art. 9

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assem-

Roberto Martin

[Handwritten signature]





blea e dell'Organo di Amministrazione potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e in tal caso dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso, affisso nella sede almeno otto giorni prima della data di convocazione, preceduto da invito scritto inviato anche tramite Internet al domicilio degli associati. L'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con qualsiasi numero di partecipanti.

Art. 11

L'Assemblea degli associati ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti gli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando è previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- h) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di Amministrazione;
- i) approvare il programma annuale dell'Associazione.
- l) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti presenti alla riunione.

Art. 13

L'Organo di Amministrazione, che viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e rimane in carica tre anni. L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. I membri dell'Organo di Ammi-

nistrazione sono rieleggibili. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione verranno adottate a maggioranza. L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre membri dell'Organo.

Art. 14

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, stabilire le quote annue e le diverse tipologie di quote. Il bilancio è accompagnato da una relazione che riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo ove nominato;
- b) fissare la data dell'Assemblea ordinaria degli associati (almeno una volta all'anno) e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati;
- c) curare l'attività associativa nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e delle finalità dell'Associazione;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati e proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione degli asso-

ciati per morosità o indegnità, ovvero per altri comportamenti in grave contrasto con lo scopo dell'Associazione.

Art. 15

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Tra i poteri del Presidente rientrano quelli:

- a) di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali e di dare agli stessi disposizioni di qualunque tipo; di conferire deleghe di firma ad altri associati;
- b) di rilasciare quietanze, di firmare dichiarazioni, di concludere contratti, di stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene delegato dal Presidente. I componenti l'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 16

Il Revisore dei Conti è scelto tra i revisori legali iscritto nell'apposito registro; è nominato dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre anni. Il Revisore dei Conti

Valerio

Valerio



scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore dei Conti verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redige annualmente una relazione che accompagna il bilancio consuntivo e che deve essere approvata dall'Assemblea degli associati. L'Organo di Amministrazione deve trasmettere il bilancio consuntivo al Revisore dei Conti, perché questi possa redigere la relazione di pertinenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

Art. 17

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto in base a una deliberazione della Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 18

All'Associazione:

- a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 19

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme e le disposizioni del Codice del Terzo settore e del codice civile.

Forlombini

[Handwritten signature]



S. Daniele del Friuli 30 APR. 2019

Copia conforme all'originale mio rogito, firmato a
sensi di legge, reg. a Udine oggi n. 5987

atti telematici con Euro // che si rilascia
per l'Associazione

[Handwritten signature]

